

N. 16678/2025 R.G. DIB.
N. 2726/2024 R.G.N.R.
N. R.G. G.I.P.
N. R.G. D.P.

N. Reg. Sent.
Del
Data del deposito
Data irrevocabilità
N. R.Esec.
N. Campione Penale
Redatta Scheda il



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione penale

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Silvia Romeo, nel procedimento penale di primo grado in epigrafe indicato, all'udienza predibattimentale del 14 aprile 2026, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) **GALLO Elena**, nata a Roma il 23.10.1985, ivi dichiaratamente domiciliata in via John Lennon n. 79, libera presente;
difesa di fiducia dagli Avv.ti Nicola Pisani e Francesco Giacchi del Foro di Roma;
- 2) **AGOSTI Marisa**, nata a Cles (TN) il 18.6.1960, dichiaratamente domiciliata in Dermulo di Predaia (TN), via Ai Masi n. 6, libera presente;
difesa di fiducia dagli Avv.ti Nicola Pisani e Francesco Giacchi del Foro di Roma;
- 3) **GASSINO Jessica**, nata a Vercelli il 25.5.1990, dichiaratamente domiciliata in Cigliano (VC), Corso Vercelli n. 6, libera assente;
difesa di fiducia dall'avv. Alice Bruno del Foro di Torino;
- 4) **ACHAAB Nadia**, nata a Sora (FR), il 21.10.1992, dichiaratamente domiciliata in San Raffaele Cimena (TO), via Chivasso n. 128, libera non comparsa, già presente;
difesa di fiducia dall'avv. Paolo Boglione del Foro di Torino;

PARTI CIVILI:

- 1) **Franco Alessandro**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 15.7.1988, rappresentato e assistito in tale qualità dall'Avv. Giulia Della Martira del Foro di Roma;
- 2) **Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (F.N.O.P.I.)**, in persona del Presidente Barbara Mangiacavalli, rappresentata e assistita in tale qualità dall'Avv. Stefano Maccioni del Foro di Roma;

IMPUTATE

GALLO ELENA

A) in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 perché, nel presentare la sua candidatura per le elezioni tenutesi nel mese di gennaio 2020 per la nomina di componente degli organi di rappresentanza dell'E.N.P.A.P.I. (Ente di Previdenza e Assistenza delle Professioni Infermieristiche) per il quadriennio 2020-2024, dichiarava falsamente di essere in possesso dei requisiti specifici per usufruire dell'elettorato passivo (art. 3 co. 2 del Regolamento Elettorale E.N.P.A.P.I.) e cioè:

- di essere stato iscritto all'Ente da almeno due anni dalla data in cui sono state indette le elezioni;
- di aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private come previsto dall'art. 5, co. 2 dello Statuto;

laddove invece GALLO Elena non era iscritta da almeno due anni e non ha mai ricoperto ruoli o svolto funzioni dirigenziali presso alcun ente pubblico o privato.

Fatto commesso in Roma il 4 febbraio 2020, data delle autocertificazioni.

AGOSTI Marisa

B) in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 perché, nel presentare la sua candidatura per le elezioni tenutesi nel mese di gennaio 2020 per la nomina di componente degli organi di rappresentanza dell'E.N.P.A.P.I. (Ente di Previdenza e Assistenza delle Professioni Infermieristiche) per il quadriennio 2020-2024, dichiarava falsamente di essere in possesso dei requisiti specifici per usufruire dell'elettorato passivo (art. 3 co. 2 del Regolamento Elettorale E.N.P.A.P.I.) e cioè:

- di essere stato iscritto all'Ente da almeno due anni dalla data in cui sono state indette le elezioni;
- di aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private come previsto dall'art. 5, co. 2 dello Statuto;

laddove invece AGOSTI Marisa non era iscritta da almeno due anni e non ha mai ricoperto ruoli o svolto funzioni dirigenziali presso alcun ente pubblico o privato.

Fatto commesso in Roma il 3 gennaio 2020, data delle autocertificazioni.

GASSINO Jessica

C) in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 perché, nel presentare la sua candidatura per le elezioni tenutesi nel mese di gennaio 2020 per la nomina di componente degli organi di rappresentanza dell'E.N.P.A.P.I. (Ente di Previdenza e Assistenza delle Professioni Infermieristiche) per il quadriennio 2020-2024, dichiarava falsamente di essere in possesso dei requisiti specifici per usufruire dell'elettorato passivo (art. 3 co. 2 del Regolamento Elettorale E.N.P.A.P.I.) e cioè:

- di essere stato iscritto all'Ente da almeno due anni dalla data in cui sono state indette le elezioni;
- di aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private come previsto dall'art. 5, co. 2 dello Statuto;

laddove invece GASSINO Jessica non era iscritta da almeno due anni e non ha mai ricoperto ruoli o svolto funzioni dirigenziali presso alcun ente pubblico o privato.

Fatto commesso in Roma il 9 gennaio 2020, data delle autocertificazioni.

ACHAAB Nadia

D) in ordine al **delitto di cui all'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445** perché, nel presentare la sua candidatura per le elezioni tenutesi nel mese di gennaio 2020 per la nomina di componente degli organi di rappresentanza dell'E.N.P.A.P.I. (Ente di Previdenza e Assistenza delle Professioni Infermieristiche) per il quadriennio 2020-2024, dichiarava falsamente di essere in possesso dei requisiti specifici per usufruire dell'elettorato passivo (art. 3 co. 2 del Regolamento Elettorale E.N.P.A.P.I.) e cioè:

- di essere stato iscritto all'Ente da almeno due anni dalla data in cui sono state indette le elezioni;
- di aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private come previsto dall'art. 5, co. 2 dello Statuto;

laddove invece ACHAAB Nadia non era iscritta da almeno due anni e non ha mai ricoperto ruoli o svolto funzioni dirigenziali presso alcun ente pubblico o privato.

Fatto commesso in Roma il 9 gennaio 2020, data delle autocertificazioni.

con l'assistenza del cancelliere;

con l'intervento del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti civili e dei difensori delle imputate, che hanno concluso come segue:

Pubblico Ministero: per Agosti, Achaab e Gassino condanna a quattro mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e considerato il rito prescelto; per Gallo condanna a sei mesi di reclusione;

Difesa parte civile Frano: condanna delle imputate alla pena ritenuta di giustizia, deposita conclusioni scritte e nota spese;

Difesa parte civile F.N.O.P.I.: condanna delle imputate alla pena ritenuta di giustizia, deposita conclusioni scritte e nota spese;

Difesa imputate GALLO e AGOSTI: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;

Difesa imputata GASSINO: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, in subordine ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; in caso di condanna attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge;

Difesa imputata ACHAAB: assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato e in estremo subordine ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; in caso di condanna attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta del 16.10.2025, GALLO Elena, AGOSTI Marisa, MIRASOLA Dina (giudicata separatamente), GASSINO Jessica e ACHAAB Nadia sono state tratte a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza predibattimentale del 19 gennaio 2026, preliminarmente ammessa la costituzione delle parti civili Frano (quest'ultimo solo nei confronti delle imputate GALLO e AGOSTI) e F.N.O.P.I., l'imputata ACHAAB, presente personalmente, e il difensore dell'imputata GASSINO, munito di procura speciale, hanno avanzato richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione delle rispettive produzioni documentali; i difensori delle imputate GALLO e AGOSTI, anch'essi muniti di procura speciale, hanno formulato istanza di ammissione al rito abbreviato semplice. Il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 438, co. 5 c.p.p. e preso atto del consenso prestato dalle parti civili, ha ammesso il rito così come richiesto dalle imputate ACHAAB e GASSINO e ha acquisito la documentazione prodotta; ha ammesso altresì le imputate GALLO e AGOSTI al rito abbreviato semplice, stralciando la posizione dell'imputata MIRASOLA. All'udienza del 24 marzo 2026 le parti hanno concluso come in epigrafe; il Giudice, stante l'ora tarda e la complessità delle questioni sottese al processo ha disposto rinvio per eventuali repliche e lettura del dispositivo. All'udienza del 14.4.2026 il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, indicando in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni in ragione del carico del ruolo.

Alla luce del compendio probatorio acquisito, costituito dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e dalla documentazione prodotta dalle imputate ACHAAB e GASSINO, i fatti oggetto del presente giudizio possono essere sinteticamente ricostruiti come segue.

In data 9.12.2019 sono state indette, con provvedimento n. 1/2019/COMM-E a firma del Commissario Straordinario prof. Eugenio D'Amico, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (di seguito solo E.N.P.A.P.I.) in relazione al quadriennio 2020-2024. Al fine di essere eletti, i candidati dovevano dimostrare: 1) di essere iscritti all'Ente da almeno due anni prima della data di indizione delle elezioni (art. 3, comma 2 Regolamento Elettorale); 2) di essere di provata onorabilità e di possedere il requisito di professionalità previsti dal d.lgs. n. 509/1994. Con riferimento a tale ultima condizione, l'art. 5, comma 2 dello Statuto E.N.P.A.P.I. prevede che essa possa ritenersi soddisfatta *«per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per avere svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private»*. Le odierne imputate hanno quindi presentato le proprie candidature, depositando le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità. All'esito della consultazione elettorale, GALLO Elena ed AGOSTI Marisa sono state elette come membri del CdA di E.N.P.A.P.I. (l'imputata GALLO, peraltro, è stata successivamente nominata Vicepresidente con delibera n. 4/20 del 20.05.2020); GASSINO Jessica e ACHAAB Nadia, invece, sono state elette a membri del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente.

Alla luce di numerose segnalazioni relative a presunte irregolarità elettorali, in data 26.6.2020 il Collegio dei Sindaci di E.N.P.A.P.I. ha proceduto a verificare il possesso, da parte delle odierne imputate - nel frattempo elette negli organi dell'ente a seguito della citata competizione elettorale (Gallo Vice Presidente CdA, Agosti Marisa consigliere CdA, Gassino, Achaab e Mirisola componenti del Consiglio di Indirizzo Generale) - dei requisiti previsti dalle norme statutarie e regolamentari ai fini dell'elettorato passivo.

Tale controllo ha avuto esito negativo per tutte le imputate come si evince dal verbale n. 8/2020 ove in modo didascalico sono stati analizzati i requisiti di eleggibilità delle prevenute. Nello specifico, tutte le imputate avevano dimostrato di essere iscritte all'Ente da almeno due anni prima della data di indizione delle elezioni, ma non di aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari o direttivi; a tal riguardo, il Collegio sindacale ha precisato che *«alcune candidate hanno dimostrato invece di aver svolto "compiti amministrativi" presso aziende private o professionisti in posizione gerarchicamente subordinata al titolare»*.

Ed invero, GALLO Elena ha attestato di aver svolto attività di *«supporto»* nella gestione della documentazione contabile, dell'organizzazione delle attività associative e nel coordinamento delle attività

amministrative per il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Campeggiatori Romani" dal 2015 al 2019; AGOSTI Marisa ha attestato di aver svolto attività di «docenza» per la onlus "Croce Rossa Italiana" – Comitato di Trento per un periodo complessivo pari a 20 mesi (e quindi inferiore a tre anni), nonché di aver svolto attività «amministrativa» presso un'azienda agricola privata (riferibile al coniuge), inquadrata dapprima come coltivatrice diretta e successivamente come coadiutrice di impresa artigiana; GASSINO Jessica ha dichiarato di aver svolto attività «amministrativa e di tipo gestionale» presso lo studio del geom. Cesare Albano (iscritto nel Collegio dei Geometri di Torino) dal luglio 2015 a novembre 2019; ACHAAB Nadia ha dichiarato di aver svolto attività di natura «gestionale e direttiva», consistente nel «coordinamento e direzione dei corsi di primo soccorso» e nella «gestione e organizzazione di eventi formativi ed educativi» per la onlus "Piemonte Cuore" dal dicembre 2014 al dicembre 2017 (venendo inquadrata come "collaboratrice").

In ordine all'interpretazione di tale requisito qualitativo riferito alle funzioni e ai compiti svolti dalle candidate e alla qualificazione del soggetto ove tali attività sono state svolte, il Collegio sindacale ha premesso di avere tenuto conto del parere richiesto al Prof. Michele Vietti e da lui reso in data 22.1.2020 nella cui sede questi riteneva rilevante la sola *esperienza acquisita presso istituzioni private caratterizzate dalla rigida sottoposizione alle diverse discipline civilistiche della insolvenza di cui al RD n. 267/1942 (oggi D.Lgs n. 14/2019)* escludendo quindi da tale perimetro di fallibilità (e rilevanza) sia l'imprenditore agricolo (per AGOSTI in riferimento all'attività amministrativa svolta presso il coniuge imprenditore agricolo), che il singolo professionista (per GASSINO) che l'imprenditore individuale; quindi il Collegio ha analizzato anche le ONLUS (per ACHAAB E AGOSTI), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (per GALLO) e le Organizzazioni di Volontariato, annoverandole tra i soggetti professionalizzanti di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto ENPAPI, ma contestando a questo punto la natura e la effettiva durata delle attività svolte dalle prevenute presso tali Istituzioni private ai fini del requisito in esame, atteso che la GALLO aveva ricoperto compiti di mero "supporto" nella gestione dell'attività contabile presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Campeggiatori Romani" dal 2015 al 2019, che AGOSTI ha svolto docenza per la onlus "Croce Rossa Italiana" – Comitato di Trento per un periodo complessivo pari a 20 mesi e quindi inferiore a tre anni, che ACHAAB ha svolto «coordinamento e direzione dei corsi di primo soccorso» e nella «gestione e organizzazione di eventi formativi ed educativi» per la onlus "Piemonte Cuore" dal dicembre 2014 al dicembre 2017 venendo però inquadrata come "collaboratrice".

In esito, il Collegio ha concluso che *«dall'esame delle esperienze riportate dalle candidate, che hanno potuto dimostrare di essersi genericamente occupate di amministrazione avendo esercitato mansioni esecutive in ambito contabile, è incontestabile la conclusione che l'esperienza descritta non possa ritenersi sufficiente per garantire l'acquisizione di capacità amministrative di tipo direzionale spendibile nelle più alte cariche gestorie dell'Ente»*. In ragione dell'esito dei controlli effettuati, l'organo sindacale ha disposto l'immediata trasmissione del verbale n. 8/2020 al Presidente di E.N.P.A.P.I. per la decisione in merito alla decadenza delle odierne imputate dalle cariche ricoperte.

Il CdA, già composto da Gallo e Agosti nelle rispettive qualità di Vice Presidente e Consigliere, tuttavia, non ha provveduto immediatamente su quanto riscontrato dal Collegio dei Sindaci, sicché in data 9.10.2020 è intervenuta la nomina dei nuovi componenti dell'organo sindacale, ai quali è stato sottoposto il 7.12.2020 un quesito concernente le competenze e i poteri del Collegio dei Sindaci in materia di ineleggibilità e decadenza, formulato dal Responsabile dell'Ufficio Legale di E.N.P.A.P.I. Il successivo 22.12.2020, pertanto, il nuovo organo sindacale si è espresso sul punto, affermando che l'intervento del Collegio nell'ambito delle suindicate materie dovesse ritenersi circoscritto ad una mera verifica formale e ricognitiva, e che gli unici organi deputati a dichiarare la decadenza dei propri membri sono quelli di appartenenza (CdA o CIG), come si evince dal verbale n. 20/2020. In seguito al parere reso dal Collegio dei Sindaci, il 23.12.2020 il CdA di E.N.P.A.P.I. ha approvato la delibera con cui è stata respinta la decadenza dalle rispettive cariche delle imputate GALLO e AGOSTI; in pari data, il Consiglio di Indirizzo Generale ha approvato la delibera con cui è stata respinta la decadenza dalle rispettive cariche delle imputate ACHAAB e

GASSINO.

Infine, in data 31.3.2022 la costituita parte civile Frano Alessandro ha depositato presso la Procura in sede un esposto relativo ai sopra indicati eventi, allegando altresì messaggi e audio da lui direttamente scambiati con le imputate Gallo e Agosti nelle fasi precedenti alle elezioni in esame nell'ambito di un gruppo Whatsapp (cfr. messaggi inviati il 21.3.2019, il 22.3.2019 e il 4.4.2019 dalla GALLO: «*ci sono dei requisiti da statuto due anni di incarico in altre amministrazioni e due anni di versamenti dei contributi senza ritardi o debiti... Io non ho nessuno dei due requisiti*», «*io non posso candidarmi, altrimenti mi sarei già fatta avanti*», «*dato che non posso candidarmi, ma voglio stare col fiato sul collo al nuovo CdA quando nascerà fra sei mesi, quello che farei adesso è fondare l'associazione*»; cfr. messaggio inviato in data 27.3.2019 dalla AGOSTI: «*comunque lei [il riferimento è ad altro soggetto, n.d.r.] ha tutti i requisiti per candidarsi e io no*»).

Così ricostruiti i fatti oggetto del processo, è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari.

È necessario chiarire, in primo luogo, quale sia la natura giuridica dell'E.N.P.A.P.I., poiché il delitto di cui all'art. 483 c.p. può dirsi integrato soltanto qualora l'atto pubblico abbia l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno a una pubblica amministrazione. A tal riguardo si evidenzia innanzitutto luogo che lo scopo istituzionale dell'E.N.P.A.P.I. è quello di dare attuazione all'art. 38 Cost., che garantisce a ogni lavoratore il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale: tale finalità, avente esplicito rilievo costituzionale, non può che considerarsi di rango pubblicistico. Non può peraltro trascurarsi che l'E.N.P.A.P.I. fa parte dei c.d. enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 103/1996, caratterizzati per un verso dalla personalità giuridica di diritto privato, e per altro verso dalla sottoposizione alla vigilanza del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si estrinseca, fra l'altro, nel potere di approvare e modificare gli statuti e i regolamenti dell'Ente e di formulare rilievi sui bilanci del medesimo. Queste circostanze, unitariamente considerate, sono senz'altro sufficienti a ricondurre l'E.N.P.A.P.I. fra le Pubbliche Amministrazioni intese in senso oggettivo-funzionale. Sul punto, si richiama la recente sentenza n. 29/2026 della Corte costituzionale che, proprio con riferimento a un ente previdenziale privatizzato, ha espressamente ribadito come «*tale privatizzazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, avendo, piuttosto, inciso sui diversi piani della forma giuridica e delle modalità organizzative delle funzioni*». D'altro canto, già le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione avevano affermato, con la sentenza n. 7645/2020, che la "privatizzazione" di numerosi enti previdenziali e assistenziali (tra i quali E.N.P.A.P.I.), pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori.

Constatato dunque che l'E.N.P.A.P.I. è un soggetto pubblicistico a tutti gli effetti, deve ulteriormente rilevarsi che la commissione del delitto di falso ideologico in atto pubblico da parte di un privato mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 trova fondamento nell'art. 76, comma 3 D.P.R. cit., secondo cui «*le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 [...] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale*». Tale assunto trova piena conferma nel consolidato orientamento di legittimità secondo cui «*sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale*» (Cass., Sez. V, n. 15901/2021).

In considerazione di quanto sinora esposto, deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di GALLO Elena, AGOSTI Marisa e GASSINO Jessica in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica.

Le odierne imputate hanno prodotto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni con le quali hanno attestato, in particolare, di possedere il requisito di eleggibilità di cui all'art. 5, comma 2 dello Statuto E.N.P.A.P.I., consistente nell'aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o

presso altre istituzioni pubbliche o private. Tali dichiarazioni devono ritenersi false, in quanto attestanti il possesso di un requisito che in realtà nessuna delle citate imputate aveva.

In linea generale, è infatti di tutta evidenza che le attività a vario titolo svolte dalle predette non possano ricondursi fra le funzioni o compiti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, trattandosi di ruoli privi di autonomia decisionale, organizzativa e gestionale e quindi inidonei a "professionalizzare" le candidate. Ciò vale anche per quelle mansioni che vengono qualificate nelle dichiarazioni sostitutive come "amministrative", giacché il reale significato di tale ultimo lemma si ricava agevolmente dalla lettura sistematica della norma statutaria, che accosta l'aggettivo "amministrativi" agli ulteriori "dirigenziali", "consiliari" e "direttivi". Dal tenore letterale della disposizione emerge nitidamente che le funzioni o i compiti rilevanti ai fini dell'elettorato passivo sono quelli che implicano l'aver ricoperto un ruolo apicale, verticistico, all'interno di un ordine professionale o di un ente pubblico o privato. In questa prospettiva, pertanto, non può ritenersi "professionalizzante" l'attività di attività di supporto nella gestione della documentazione contabile, dell'organizzazione delle attività associative e nel coordinamento delle attività amministrative per il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Campeggianti Romani" svolta da GALLO Elena; né possono esserlo le attività di mera docenza per un periodo inferiore ai prescritti tre anni per la onlus "Croce Rossa Italiana" – Comitato di Trento, di coltivatrice diretta presso un'azienda agricola e di coadiutrice di impresa artigiana svolte da AGOSTI Marisa; né, infine, può esserlo l'attività amministrativa e di tipo gestionale presso lo studio del geom. Cesare Albano svolta da GASSINO Jessica.

È altresì provato che le imputate avessero la piena consapevolezza della falsità delle proprie attestazioni, e che quindi abbiano agito con dolo.

In tal senso, appare irragionevole sostenere che le predette non fossero consapevoli della palmare e oggettiva differenza esistente tra lo svolgere mansioni meramente esecutive (come nel loro caso) e il ricoprire funzioni dirigenziali, consiliari, amministrative e direttive, e quindi connotate da autonomia decisionale e apicalità.

A ciò si aggiunga, quanto alle imputate GALLO e AGOSTI, che la prova del dolo in capo alle predette deriva anche dai messaggi – mai contestati – che le stesse hanno inviato su un gruppo whatsapp (di cui faceva parte anche l'odierna parte civile Frano) da cui si desume nitidamente come le stesse fossero consapevoli di non possedere i requisiti di eleggibilità previste dalle norme statutarie e regolamentari (cfr. messaggi inviati il 21.3.2019, il 22.3.2019 e il 4.4.2019 dalla GALLO: *«ci sono dei requisiti da statuto due anni di incarico in altre amministrazioni e due anni di versamenti dei contributi senza ritardi o debiti... Io non ho nessuno dei due requisiti»*, *«io non posso candidarmi, altrimenti mi sarei già fatta avanti»*, *«dato che non posso candidarmi, ma voglio stare col fiato sul collo al nuovo CdA quando nascerà fra sei mesi, quello che farei adesso è fondare l'associazione»*; cfr. messaggio inviato in data 27.3.2019 dalla AGOSTI: *«comunque lei [il riferimento è ad altro soggetto, n.d.r.] ha tutti i requisiti per candidarsi e io no»*).

Quanto, infine, all'imputata GASSINO, la prova del dolo deriva dalla netta diversità tra prestare attività lavorativa per un singolo professionista geometra (peraltro con mansioni meramente esecutive) e il prestare servizio per un "ordine professionale" con ruoli e funzioni verticistici: la ontologica differenza che intercorre tra un libero professionista e l'ordine che rappresenta e tutela quest'ultimo è così macroscopica che non poteva essere ignorata, nemmeno per colpa, dall'odierna imputata.

Non possono riconoscersi in favore delle imputate GALLO, AGOSTI e GASSINO le circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione, per costante orientamento ermeneutico, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. III, n. 24128/2021). Orbene, tali elementi di segno positivo difettano nel caso in esame ed anzi deve valorizzarsi in senso negativo il comportamento successivo al fatto tenuto dalle imputate, che hanno proseguito nell'incarico incuranti dei rilievi già emersi e sino al definitivo commissariamento ministeriale, conseguendo da ciò l'impossibilità di riconoscere alle imputate la diminuzione di pena prevista dall'art. 62-bis c.p..

Quanto, invece, all'imputata ACHAAB Nadia, la stessa deve essere assolta dal reato lei ascritto al capo D).

Dal compendio probatorio versato in atti è invero emerso che la predetta ha svolto attività di natura «gestionale e direttiva», consistente nel «*coordinamento e direzione dei corsi di primo soccorso*» e nella «*gestione e organizzazione di eventi formativi ed educativi*» per la onlus “Piemonte Cuore” dal dicembre 2014 al dicembre 2017 (venendo inquadrata come “collaboratrice”). Orbene, le caratteristiche sostanziali del ruolo ricoperto dalla ACHAAB, alla quale erano stati affidati compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento in relazione ai corsi di primo soccorso e agli eventi formativi ed educativi della onlus “Piemonte Cuore”, ben potevano essere idonee a ingenerare nell’imputata l’erronea rappresentazione di possedere i requisiti di eleggibilità previsti dalle norme statutarie e regolamentari di E.N.P.A.P.I. . In questa prospettiva, dagli elementi acquisiti si evince la sostanziale peculiarità della posizione ricoperta dalla ACHAAB, che a differenza delle altre imputate non ha svolto attività meramente materiali ed esecutive, essendole stata attribuita la facoltà di esercitare, in una certa misura, poteri organizzativi e direttivi rispetto agli ambiti di sua competenza, al di là del suo formale inquadramento come “collaboratrice esterna”. In ragione di quanto appena osservato deve ritenersi che, quando ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di cui al capo D) dell’imputazione, la ACHAAB avesse maturato l’errata convinzione di possedere i requisiti per l’elettorato passivo; ciò rende quantomeno dubbia la sussistenza, in capo alla predetta, del dolo di falso necessario ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p.

Ne consegue che deve essere pronunciata, nei confronti di ACHAAB Nadia, sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

Venendo al trattamento sanzionatorio, i criteri di cui all’art. 133 c.p. - in particolare la pregnante intensità del dolo e la condotta susseguente al reato tesa ad ostacolare le iniziative degli altri organi di controllo interni aventi ad oggetto l’accertamento della falsità delle loro dichiarazioni e al mantenimento della carica sino al termine del mandato - non consentono di partire dal minimo edittale di pena. Ciò premesso, si ritiene congruo irrogare a ciascuna imputata la pena di quattro mesi di reclusione, pena così determinata: pena-base sei mesi di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato alla pena finale sopra indicata. Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti formali e sostanziali per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di tutte le imputate, non risultando precedenti penali a carico delle predette e potendo ragionevolmente presumersi che le stesse si asterranno dal commettere ulteriori reati, ritenendo la occasionalità della condotta maturata in quello specifico contesto.

Quanto alle statuizioni civili, accertata la penale responsabilità delle imputate GALLO, AGOSTI e GASSINO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, tutte e tre le imputate devono essere condannate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti della costituita parte civile Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche, quale ente istituzionalmente posto a tutela e a rappresentanza della professione infermieristica, deputato altresì alla nomina di un membro del Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.P.I., divenuto oggetto di separato procedimento civile in relazione a fatti occorsi nell’ambito del medesimo contesto per cui è giudizio, da ritenersi danneggiato dalle condotte accertate in ragione della stretta correlazione “interna” ed “esterna” tra i due enti; le imputate GALLO e AGOSTI devono essere altresì condannate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti della costituita parte civile Frano Alessandro, anch’egli partecipe alla medesima competizione elettorale ove le stesse hanno illegittimamente prevalso sugli altri candidati. Poiché gli elementi acquisiti nel corso del presente giudizio non consentono né l’esatta individuazione né la compiuta liquidazione dei danni subiti dalle costituite parti civili in conseguenza dei reati di cui ai capi A), B) e C), deve disporsi la rimessione delle parti davanti al giudice civile. Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna al pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili, non essendovi elementi che consentano di ritenere già raggiunta, in una qualche misura, la prova dei danni.

Ai sensi dell’art. 541 c.p.p., le imputate GALLO, AGOSTI e GASSINO vanno infine condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita F.N.O.P.I.; le imputate GALLO e AGOSTI devono essere inoltre condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese

processuali in favore della parte civile costituita Frano Alessandro. Viste le note spese, tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, così come riformulato dal DM 147/2022 applicabile al caso di specie, tenuto conto del rito scelto dalle imputate e considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria), possono liquidarsi le spese processuali in favore di ciascuna parte civile nella somma complessiva di € 2.501,35 a titolo di onorari, oltre Iva e Cpa, se dovute e come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara GALLO Elena, AGOSTI Marisa, GASSINO Jessica colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto, tenuto conto della riduzione per il rito, condanna ciascuna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve ACHAAB Nadia dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena nei confronti di GALLO Elena, AGOSTI Marisa e GASSINO Jessica.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna GALLO Elena, AGOSTI Marisa e GASSINO Jessica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato in favore della parte civile Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e condanna GALLO e AGOSTI al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato in favore della parte civile Frano Alessandro, rinviando le parti innanzi al Giudice civile per la loro liquidazione.

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna GALLO Elena, AGOSTI Marisa e GASSINO Jessica, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche per la sua costituzione, che si liquidano in euro 2.501,35 oltre IVA e CPA e condanna GALLO e AGOSTI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Frano Alessandro per la sua costituzione, che si liquidano in euro 2.501,35 oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 14 aprile 2026



IL GIUDICE
FIRMATO E DEPOSITATO **Dott.ssa Silvia Romeo**
il 09/07/2026 alle ore 12:42
SILVIA ROMEO

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Panariello, M.O.T. in tirocinio mirato.



DEPOSITATA IN DATA
09/07/2026
LA SENTENZA N 4809 DEL
14/04/2026
DI GIOVANNI ELDA
10/07/2026 10:23